

Ulteriori precisazioni ministeriali in materia di CIGS

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 30 del 9 Novembre 2015, con la quale ha fornito ulteriori precisazioni ed integrazioni rispetto alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, in materia di CIGS, in merito al campo di applicazione dell'istituto, alla causale d'intervento della crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d'attività e in merito alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.

.....

Il Ministero del Lavoro, con la circolare in oggetto, fa seguito alla circolare 24 del 5 Ottobre scorso (della quale Vi abbiamo dato conto il 6 Ottobre 2015) per dare ulteriori chiarimenti operativi sulle nuove norme in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo n. 148/2015 , recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Qui di seguito i punti principali della circolare.

Campo di applicazione dell'istituto

Il Ministero precisa che in esso rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli ed anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli.

Causale d'intervento della crisi aziendale

Il Ministero chiarisce che in merito alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, con riferimento all'unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni per tale motivo, non potranno accedere

nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata.

Modalità di presentazione delle istanze di proroga

Il Ministero afferma che già è stato chiarito che per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.

In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti Cigs relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Ciò in quanto secondo la normativa previgente l'articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell'ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.

Al fine di consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015.

Il Ministero ricorda inoltre che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa di cui al decreto legislativo 148/2015, sebbene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.